

THE SECOND VATICAN COUNCIL AND ITS ECCLESIOLOGY OF THE ORIENTAL CATHOLIC CHURCHES

William A. Bleiziffer

Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

*Abstract:*The Second Vatican Council dedicates an entire document, *Orientalium Ecclesiarum*, to the Oriental Catholic Churches, expressing its hope that they will flourish and fulfil the mission that was bestowed upon them with new apostolic vigor. (OE 1) Besides this decree, which refers exclusively to the Oriental Catholic Christians, other conciliar documents, particularly the Dogmatic Constitution on the Church, *Lumen Gentium*, and the Decree on Ecumenism, *Unitatis Redintegratio*, repeatedly invoke these Churches. The present study aims at providing a comprehensive analysis of these documents in order to emphasize the distinct nature and the dignity/prestige of these Churches as well as their mission within the Universal Church.

Keywords: ecclesiology, Oriental Catholic Churches, Second Vatican Council, autonomy, ecumenism, specific disciplines, equal dignity, missionary activity, sacraments.

Zusammenfassung

Das Zweite Vatikanische Konzil (II. Vatikanum) widmet den katholischen Ostkirchen ein ganzes Dokument, *Orientalium Ecclesiarum*, und drückt damit den Wunsch aus -noch in seiner Vorbemerkung-, dass diese Kirchen gedeihen und ihre Aufgaben mit erneuter apostolischen Kraft und Energie erfüllen (EO 1).

Auf diesen Ostkirchen bezieht sich nicht nur das Dekret *Orientalium Ecclesiarum*, (dass sich ausschließlich auf die Ost-katholischen Gläubigen bezieht), sondern auch andere konziliare Dokumente, insbesondere die dogmatische Konstitution über die Kirche, *Lumen Gentium*, und das Dekret über den Ökumenismus, *Unitatis redintegratio*.

Durch die Analyse dieser Dokumente möchte diese Studie sowohl den besonderen Charakter und die Würde dieser Ostkirchen auszeichnen, als auch ihre Mission, die sie in der Universalen Kirche übernehmen sollen.

Stichwörter:

Ekklesiologie; Ostkatholiken; II. Vatikanum; Autonomie; Ökumene; bestimmte Fachrichtungen; gleiche Würde; Missionstätigkeit ; Sakramente.

Premessa

Il decreto del Concilio Vaticano II sulle Chiese orientali cattoliche, *Orientalium Ecclesiarum*, promulgato nella terza sessione di lavoro (1964) assieme ad altri due documenti, la

Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* (LG) e il Decreto sull'ecumenismo *Unitatis Redintegratio* (UR)¹, definisce e mette in evidenza l'ecclesiologia conciliare. Nonostante il decreto *Orientalium Ecclesiarum* (OE) sembra di portata applicativa limitata, avendo come destinatari i fedeli orientali cattolici, lui contiene tuttavia una serie di affermazioni che il Concilio Vaticano II chiarisce con l'ovvia intenzione di correggere alcuni concetti comuni fraintesi. Il Concilio, nel riferirsi alle Chiese orientali cattoliche ha utilizzato varie formule che praticamente si riferiscono alla stessa realtà ma vista da diverse prospettive; quindi, il decreto si riferisce a queste Chiese usando proprio la formula *Orientalium Ecclesiarum*. In particolare, due sono, quindi, i documenti conciliari (OE e LG) che mettono in risalto l'ecclesiologia conciliare riguardo a queste Chiese, al modo in cui sono organizzate e governate.

Il Concilio non usa nei suoi documenti il termine „Chiesa *sui iuris*”² come lo si trova poi nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO), ma esprime bene questa realtà attraverso una serie di altri termini che, - anche se non riescono a definire completamente la realtà storica, culturale, teologica, rituale, spirituale e disciplinare della vita di queste Chiese – rappresentano un tentativo di chiarire questa realtà: "La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti"(EO 2).

Data l'importanza e il ruolo che le Chiese Orientali Cattoliche svolgono nel raggiungimento della piena unità dei cristiani, lo scopo di questo decreto è evidenziato molto bene già dalle sue prime parole: "questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, desidera che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata"(EO 1). E proprio sulla base di questa realtà vogliamo proporre in questo studio una panoramica dei principali elementi ecclesiologici che i documenti del Vaticano II hanno evidenziato in relazione a queste Chiese.

Le Chiese orientali cattoliche nei documenti del Vaticano II

La moltitudine delle Chiese d'Oriente³ può rappresentare una difficoltà anche per gli specialisti, così come anche le comunità ecclesiali nate in Occidente dopo la Riforma. Riferendosi alle principali rotture che si sono verificate nella Chiesa il decreto conciliare *Unitatis Redintegratio* afferma che "le prime di esse avvennero in Oriente, sia per la contestazione delle forme dogmatiche dei Concili di Efeso e di Calcedonia, sia, più tardi, per la rottura della comunione ecclesiastica tra i patriarchi orientali e la sede romana."(UR 13).

È ben noto che storicamente tutte le Chiese Orientali Cattoliche che mantengono la comunione con la Sede Apostolica sono provenienti da quelle Chiese Orientali che in varie epoche hanno rotto la comunione con Roma. Alcuni tentativi di ricomporre l'unione nel secondo

¹ Il secondo documento conciliare indirizzato agli orientali, *Unitatis Redintegratio*, delinea ampiamente la dottrina cattolica sulle relazioni ecumeniche. Senza proporci un'analisi di questo documento va sottolineato, tuttavia, che egli ispira in gran parte i 7 canoni (902-908) del titolo XVIII di CCEO, *De oecumenismo seu de christianorum unitate fovenda*.

² Per altri chiarimenti su questo tema vedi il proprio studio *Termenul ecleziastic de Biserică "sui iuris"*, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, an XLVI, nr. 2, Cluj Napoca, 2001, 63 - 72.

³ Non meno di 57 denominazioni vengono segnalate in E. SAÏD, *Les église Orientales et leurs droits hier, aujourd'hui... demain*, Paris 1989; lo stesso numero lo conferma anche R. ROBERSON, *Bisericile Creştine Răsăritene. O scurtă prezentare*, Sapientia, Iaşi 2004.

millennio cristiano⁴ hanno dato risultati che possono essere definiti modesti: mentre solo una piccola parte di queste Chiese hanno ripristinato l'unità, la più rilevante in termini di numeri è rimasta, tuttavia, al di fuori della comunione con Roma.

La Chiesa cattolica riconosce senza alcuna riserva che queste Chiese appartengono alla Chiesa unica di Cristo e vuole che tutto ciò che appartiene al patrimonio della Chiesa Universale, Cattolica o no, sia conservato e vissuto "in una più grande purità e pienezza"; perciò chiede ai fedeli orientali di preservare questo patrimonio e di vivere in piena comunione con i fratelli di Occidente mentre dichiara "che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni, appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa" (UR 17). Peraltro, il Concilio riconosce alle Chiese ortodosse la "potestà di regolarsi secondo le proprie discipline, come più consone al carattere dei loro fedeli e più adatte a promuovere il bene delle anime" (UR 16).

Le Chiese Orientali Cattoliche, - anche se inizialmente erano parte integrante delle varie Chiese Ortodosse e sono state successivamente riconosciute come Chiese autentiche da parte della Chiesa Cattolica con la quale in varie epoche storiche hanno ricomposto l'unità nella fede, nei sacramenti e la gerarchia, - devono il loro intero patrimonio liturgico, teologico, disciplinare e spirituale a quelle Chiese da cui hanno origine. Questo loro patrimonio è identico in termini di condivisione della stessa tradizione, rispettivamente la tradizione costantinopolitana per la Chiesa Greco-Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa Romana, e questa esplicitazione esclude chiaramente qualsiasi possibile confusione tra i termini tradizione costantinopolitana e rito ortodosso.

I documenti Conciliari si riferiscono alle Chiese Orientali Cattoliche chiamandole *Chiese particolari o Riti*, una terminologia corretta e non corretta allo stesso tempo. Corretta perché le Chiese Orientali Cattoliche possono essere indicate anche col termine *Chiese particolari*, ma non corretta perché il termine non riesce a definire integralmente il carattere e il ruolo che queste Chiese assumono all'interno della Chiesa Cattolica, e/o Universale. Sia *Codex Iuris Canonici* (can. 368 CIC) che *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (can. 177 § 1 CCEO) definiscono la diocesi o l'eparchia come *Chiesa particolare*. Il Concilio definisce invece le *Chiese particolari o i Riti* quale gruppo stabile di fedeli, organicamente uniti con la propria gerarchia, che vive il proprio patrimonio liturgico, teologico, disciplinare e spirituale nell'unità della Chiesa Cattolica (EO 2).

L'identificazione dei riti orientali col termine "Chiese" non è neanche nuova. Un esempio lo si trova nella Lettera Apostolica *Orientalium Dignitas* (1894) di Leone XIII che sottolineando la dignità delle Chiese orientali prendere misure per garantire che il clero latino non impedisca la guida e la crescita di queste chiese. Il termine "Chiesa" assume così un ruolo più appropriato di quello di "Rito" nel definire la realtà indicata; una Chiesa, può avere più di un rito, come è il caso della Chiesa latina (con rito romano, mozarabico, ambrosiano ...).

Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*

Secondo il decreto conciliare *Lumen Gentium* la Chiesa universale „in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui..." (LG 8). La Chiesa universale, secondo

⁴ Specialmente al Concilio Basilea-Ferrara-Firenze-Roma, in G. ALBERIGO – G. DOSSETTI – P.P. IOANNOU – C. LEONARDI – P. PRODI, consulenza H. JEDIN (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edizione bilingua, Edizioni Dehoniane Bologna, 1991⁴, pp. 453-592. I tentativi di unione hanno interessato soprattutto gli Armeni (Sessio VIII), Copti (Sessio XI), Siri (Sessio XIII), Caldei e Maroniti (Sessio XIV).

l'ecclesiologia proposta e sostenuta dal Concilio, non è una realtà diversa, distinta o parallela alle Chiese particolari, ma un'unica realtà perché a partire da queste Chiese la Chiesa universale sussiste. La Chiesa universale non rappresenta neanche la somma o la confederazione delle Chiese particolari (delle eparchie o delle diocesi cf. cann. 177 CCEO și 368 CIC): insieme formano una realtà unitaria e vitale "nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica " (can. 177 § 1 CCEO). Anche se il canone identifica queste Chiese particolari con *una porzione del popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio*, quindi con la diocesi/eparchia, deve essere allontanata ogni traccia di errore che ci porterebbe a identificare la diocesi/eparchia con la Chiesa particolare intesa come Chiesa *sui iuris*⁵. Va ben sottolineato comunque che la Chiesa Cattolica, secondo lo stesso documento conciliare LG 8, formata quindi dall'unità sacramentale, disciplinare e gerarchica dei fedeli cattolici, non va identificata né con la Chiesa universale né con la Chiesa latina. La Chiesa cattolica è composta da queste *varie Chiese particolari o riti*, cioè da quelle Chiese d'Occidente e d'Oriente, o più precisamente dalle Chiese *sui iuris*⁶. Si può quindi dire senza rischio di errore, che secondo l'ecclesiologia proposta del Vaticano II, e dalla legislazione canonica contenuta dal CCEO, anche la Chiesa latina può godere la titolatura di Chiesa *sui iuris*⁷.

Riflettendo sulla natura della Chiesa, la costituzione LG espone nel terzo capitolo dottrina sull'episcopato e l'organizzazione gerarchica della Chiesa affermando che il vescovo è "il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari che sono formate ad immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica. Perciò i singoli vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, di amore e di unità. I singoli vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale"(LG 23).

Da questa realtà risulta anche la definizione della diocesi, rispettivamente dell'eparchia quale *pars populorum Dei*, Chiesa locale, guidata da vescovi particolari "come vicari e delegati di Cristo" (LG 27) definizione considerata da alcuni canonisti di rilevante importanza⁸. Il testo conciliare che definisce questa realtà, poi utilizzato nel testo dei canoni del CCEO (in particolare nel can. 179), è presente invece nel decreto *Christus Dominus* 11: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica. I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia alle altre autorità gerarchiche" (CD 11).

⁵NEDUNGATT G., „Ecclesia universalis, particularis, singularis”, in *Nuntia* 2, pp. 75-87.

⁶ Per quanto riguarda questi aspetti si veda CHIAPETTA L., *Prontuario di Diritto canonico e concordatario*, Roma, 1994, pp. 215-216.

⁷ In una recente nota su questo argomento, il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi giustifica l'uso di questo termine in riferimento alla Chiesa latina: "si deve ritenere che la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera espressamente il termine «Chiesa *sui iuris*» nel contesto dei rapporti interecclesiali. Si dice «per analogia» tenendo conto che le caratteristiche della Chiesa latina, pur non coincidendo totalmente con quelle della Chiesa *sui iuris* delineate nei cann. 27 e 28 § 1 del CCEO risultano tuttavia, a questo riguardo, sostanzialmente assomiglianti, Cf. *Communicationes* XLIII, Nr. 2, [2011], 315-316.

⁸BROGI M., „Le Chiese *sui iuris* nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*” in BHARANIKULANGARA K. (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» XXXIV, Città del Vaticano 1995, 49-75, 50.

La comunità eparchiale, vale a dire quella parte del popolo di Dio raccolta intorno al Vescovo - aiutato da suo clero, attraverso la predicazione della Parola di Dio, la celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti e la subordinazione gerarchica ad esso - rappresenta la Chiesa. Il posto che occupano queste comunità cattoliche orientali (*coetus*), la loro l'unità interna, ma anche quella che le unisce d altre comunità particolari appartenenti alla stessa tradizione liturgica, - che possono essere costituite gerarchicamente in patriarcati, arcivescovati maggiori e in altre province autonome subordinate alle proprie autorità -, sono chiaramente espressi in *Lumen Gentium*: "per divina Provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi stabilite dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in vari raggruppamenti, organicamente congiunti, i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica costituzione divina della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un proprio patrimonio teologico e spirituale" (LG 23).

A causa delle strette relazioni stabilite tra questi gruppi - che hanno conservato l'unità della fede e l'unica struttura divina della Chiesa universale vivendo le proprie liturgie, il proprio patrimonio teologico e spirituale e la disciplina a sé stante - sono stati costituiti lungo la storia più gruppi (*coetus*) organicamente collegati tra loro. Il documento conciliare, attribuendo a questo processo all'azione degli Apostoli e dei loro successori "per divina provvidenza", sottolinea che questo processo storico si basa su un rapporto filiale: "Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre a modo di figlie, colle quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri. Questa varietà di Chiese locali tendenti all'unità dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa" (LG 23).

Si può osservare quindi dalla parte finale di questo paragrafo 23, che tra queste Chiese locali, che il documento definisce come "gruppi di Chiese particolari", si realizza un certo rispetto e stima reciproca che offre la possibilità di un reale affetto collegiale.

Il Concilio sottolinea più volte l'onore e il valore delle Chiese orientali cattoliche all'interno della Chiesa cattolica. Rimanendo stabile il primato del Romano pontefice come capo visibile della Chiesa cattolica e quale garante della legittima varietà rituale che non nuoce, ma piuttosto giova, in questa Chiesa "... ..fra i suoi membri c'è diversità sia per ufficio, essendo alcuni impegnati nel sacro ministero per il bene dei loro fratelli, sia per la condizione e modo di vita, dato che molti nello stato religioso, tendendo alla santità per una via più stretta, sono un esempio stimolante per i loro fratelli. Così pure esistono legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie tradizioni [...]. E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali..." (LG 13).

Il Decreto sulle Chiese orientali cattoliche *Orientalium Ecclesiarum*

L'intero contenuto del decreto *Orientalium Ecclesiarum* è importante per le Chiese orientali perché può essere considerato una forma di pre-Codice. Anche senza la pretesa di inquadrare l'intera disciplina relativa a queste Chiese - limitandosi solo ad alcuni aspetti disciplinari e lasciando alle varie autorità superiori (il Romano Pontefice, i Sinodi delle rispettive Chiese o altri Gerarchie) un ulteriore approfondimento - il decreto contiene una serie di affermazioni disciplinari che delineano gli elementi ecclesiologici che il Concilio desidera evidenziare.

Il suo contenuto è importante e allo stesso tempo fondamentale per comprendere gli sviluppi e le successive interpretazioni dell'ecclesiologia conciliare. Dopo una breve introduzione (n. 1) decreto è strutturato così nei suoi capitoli:

Le Chiese particolari o riti (nr. 2-4.): La varietà dei riti non nuoce all'unità della Chiesa; i vari riti godono della stessa uguale dignità; i vari riti devono essere attentamente studiati.

Il patrimonio spirituale di queste Chiese dev'essere conservato (nr. 5-6.): I meriti particolari delle Chiese Orientali; nella loro disciplina non possono essere introdotti cambiamenti arbitrari.

I Patriarchi orientali (nr. 7-11.): l'istituzione patriarcale in Oriente; l'onore speciale di cui godono i patriarchi orientali; l'istituzione di nuovi patriarchati.

Disciplina dei Sacramenti (nr. 12-18.): ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti; l'amministrazione delle cresima; Ufficio liturgico e l'Eucaristia; la facoltà estesa per celebrare il sacramento della penitenza; la forma canonica della celebrazione dei matrimoni misti;

Il culto divino (nr. 19-23). I giorni di festa; la Pasqua; lingua liturgica. I rapporti con i fratelli delle Chiese separate (nr. 24-29): La promozione dell'unità della Chiesa; Principi per la "*communicatio in sacris*"; applicazione pastorale dei principi di "*communicatio in sacris*".

Il testo conclude con un elogio alla fruttuosa e attiva collaborazione tra le Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente e, allo stesso tempo specifica i limiti di applicabilità del decreto, cioè "fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione."

Il decreto sottolinea che le Chiese orientali cattoliche sono apprezzate per la loro veneranda antichità in quanto rappresentano la continuazione delle avite tradizioni derivanti dagli Apostoli attraverso i Padri. Pertanto, a causa del loro carattere le loro istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della loro vita cristiana sono molto apprezzate nella Chiesa Cattolica; come testimoni viventi di questa tradizione, il Concilio ecumenico vuole "che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione a loro affidata" (OE 1). L'unità tra queste Chiese, ma anche la visibile unità che esse manifestano con la Sede di Pietro, dimostra la varietà della Chiesa: questa varietà, che non è dannosa, bensì manifesta l'unità della Chiesa, richiede che le tradizioni di ciascuna di queste Chiese siano conservate nella loro totalità; allo stesso tempo il Concilio vuole che queste Chiese si adattino alle diverse esigenze di vita del nostro tempo (OE 2).

Diritto e dovere di guidarsi secondo le loro particolari discipline

Il diritto delle Chiese orientali cattoliche di guidarsi secondo le proprie discipline particolari è chiaramente evidenziato dal decreto *Orientalium Ecclesiarum* attraverso una dichiarazione di carattere disciplinare: il Concilio "dichiara quindi solennemente che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi (*se regendi*) secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime"(OE 5). Questo diritto e obbligo esige l'esistenza non solo di una normativa canonica comune, concretizzata attualmente nel codice comune, il *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, ma anche di una disciplina propria che ogni Chiesa deve legiferare con un proprio diritto particolare.

Inoltre, la realizzazione di questo diritto/obbligo richiede anche l'esistenza di una propria autorità e autonomia interna di ciascuna Chiesa *sui iuris*, vale a dire un potere legislativo, amministrativo e giudiziario, ferma restando la suprema autorità del Romano Pontefice e del Concilio Ecumenico. Di conseguenza, l'esercizio di tali poteri racchiude in sé il diritto di avere

una propria normativa canonica, cioè un proprio diritto particolare⁹. Questa capacità di reggersi secondo le proprie discipline particolari, comporta una propria autonomia che non è assoluta, ma relativa; relativa, per quanto riguarda il proprio sviluppo gerarchico, e la necessaria obbedienza che queste Chiese devono al Romano Pontefice, quale capo della Chiesa Cattolica¹⁰.

Tutte queste Chiese sono, altresì, affidate alla cura pastorale del Romano Pontefice: così, viene riconosciuto il primato del Romano Pontefice su tutta la Chiesa universale e su tutte le Chiese particolari. In virtù di questo principio tutte le Chiese particolari sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del Romano Pontefice, in quanto capo di tutta la Chiesa universale. Queste Chiese sono affidate al governo pastorale e non solo alla sollecitudine del Romano Pontefice, in quanto la sollecitudine non richiede l'esercizio della giurisdizione, anche se in ultima analisi, anche i vescovi, come capi delle loro eparchie, o diocesi, devono avere la stessa sollecitudine per la Chiesa universale; sollecitudine non nel senso di una vera e propria giurisdizione, ma soprattutto nella preghiera, nella buona cooperazione nella distribuzione del clero e nel difendere l'unità della fede e della disciplina comune della Chiesa¹¹.

Le Chiese orientali cattoliche e la Chiesa latina hanno uguale dignità e parità di diritti e obblighi

Molte delle Chiese orientali cattoliche erano, fino al Vaticano II, sottoposte al principio *praestantia ritus latini*. Secondo questo principio, confermato da Papa Benedetto XIV nella Costituzione Apostolica *Etsi pastoralis* (26 maggio, 1742) e nella Lettera Enciclica *Allatae sunt* (26 giugno 1755), *ritus praestantior* significava la preminenza, la superiorità del rito latino su tutti gli altri riti, quindi la superiorità della Chiesa Latina sulle altre Chiese Cattoliche orientali; in altre parole solo il rito liturgico latino avrebbe potuto garantire ed esprimere pienamente la cattolicità, la vera fede cattolica¹².

La differenza numerica così significativa tra la Chiesa Latina e le altre Chiese orientali cattoliche ha spesso portato a errori di interpretazione per quanto riguarda il ruolo e la dignità di queste Chiese, inferiori, è vero, in termini numerici, ma altrettanto cattoliche¹³. Peraltro, il principio di pari dignità tra le varie Chiese Cattoliche viene sottolineato anche dalla presenza di due codici canonici, distinti e separati, che si riferiscono a due realtà diverse: una orientale (CCEO) e una latina (CIC).

Il decreto *Orientalium Ecclesiarum* ai nr. 3 e 5 afferma il principio la pari dignità della Chiese latina e le Chiese Orientali per quanto riguarda la loro autonomia nell'ambito disciplinare. Vengono sottolineati in primo luogo i principi ecclesiologicali di unità, in cui si afferma che "Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti - cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica

⁹ D. SALACHAS, „Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione”, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 16, 161-183. Per quanto riguarda il concetto di autonomia delle Chiese orientali cattoliche vedi SALACHAS D., „Le «status» ecclésiologique et canonique des Église catholique orientales «sui iuris» et des Église orthodoxe autocéphales”, in *L'année Canonique* 33 (1990), Paris, 29-56, specialmente 33-36.

¹⁰ Tutt'una serie di canoni CCEO evidenziano nel loro contenuto questa realtà: 43, 54, 58, 78 § 2, 85 § 1, 156, 162, 167 § 2.

¹¹ N. EDELBY – I. DICK, „Les Églises orientales catholiques. Décret “Orientalium Ecclesiarum”, in *Unam Sanctam* 76, Paris 1970, 316-317. L. LORUSSO, “Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto *Orientalium Ecclesiarum* e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali”, in *Angelicum* 83 (2006) 451-473.

¹² Secondo questo principio, „ritus enim latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium Ecclesiarum Matris et Magistrae, sic supra Graecum ritum praevalet...” e „...latinus ritus...reliquis omnibus ritibus praeferi debet...”; Cf. I. ZUZEK, „Incidenza del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” nella storia moderna della Chiesa universale”, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii internationalis iuris canonici*, Edit. Vaticana 1994, 676-735.

¹³ Annuario Pontificio 2015 stima che il numero dei cattolici è superiore a 1,254 miliardi, di cui circa il 10% appartengono alle Chiese Orientali Cattoliche.

http://it.radiovaticana.va/news/2015/04/16/crescono_i_cattolici_nel_mondo/1137202 (consultat 8. 02. 2017).

e patrimonio spirituale - tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale". Successivamente, il testo viene completato con questa affermazione molto importante: "esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano Pontefice." (OE 3).

In seguito all'affermazione del principio di uguaglianza il Concilio asserisce "molti orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni, appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa" (UR 17). La cattolicità e l'apostolicità di queste Chiese è confermata anche dal contenuto del can. 39 CCEO che traduce in termini giuridici questa realtà: "Can. 39 - I riti delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica, siano religiosamente osservati e promossi".

Se il decreto *Orientalium Ecclesiarum* prevede che tutte le Chiese particolari "godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito", questa realtà deve essere interpretata in senso strettamente giuridico. La pari dignità di queste chiese non deriva dai loro elementi esterni, come ad esempio l'appartenenza ad una certa tradizione rituale, l'organizzazione gerarchica o il numero dei loro fedeli; risulta invece dalla propria funzione che ciascuna di esse assume nella comunione della Chiesa Cattolica e Universale. Dal punto di vista degli elementi esterni che la definiscono una certa Chiesa può essere superiore all'altra, ma solo da questo punto di vista; la storia ha dimostrato che alcune differenze in termini di dignità e di prestigio di alcune Chiese a confronto delle altre sono esistite fin dalla nascita di queste Chiese, e la disciplina stabilita lungo i secoli in ciò che il diritto canonico chiama "la precedenza di onore" è incarnata oggi nella formulazione del can. 59 CCEO - §1. I Patriarchi delle Chiese orientali, anche se posteriori nel tempo gli uni agli altri, sono tutti uguali quanto a dignità patriarcale, salva restando la precedenza di onore tra di loro. §2. L'ordine di precedenza tra le antiche Sedi patriarcali delle Chiese orientali è che in primo luogo viene la Sede Costantinopolitana, dopo di essa quella Alessandrina, poi l'Antiochena e quindi quella Gerosolimitana". Ma questa dignità è puramente estrinseca e non dà diritto di prevalenza sulle altre Chiese¹⁴.

Il principio della pari dignità sostenuto dal Vaticano II abroga, quindi, il principio preconciliare di *praestantia ritus latini* e sottolinea che "la *Ecclesia universa* è composta dalla comunione delle varie Chiese d'oriente e d'occidente, soprattutto di quelle matrici della fede fondate dagli Apostoli e dai loro successori, le quali si reggono secondo la propria normativa, salvo restando il principio che, alla comunione universale delle Chiese, presiede per volontà divina il Vescovo di Roma, successore di Pietro"¹⁵.

Per quanto riguarda l'attività missionaria, cioè l'attività di evangelizzazione dei popoli non cristiani, il Concilio afferma che le Chiese Orientali "fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del Romano Pontefice". (OE 3).

¹⁴ Cf. M. PAL, „Orientalium Ecclesiarum. Alcuni principi giuridici sulle chiese orientali cattoliche”, in *Dialog Teologic* 33 (2014), 34-47, 39.

¹⁵ D. SALACHAS, *Lo status giuridico-pastorale ... op. cit.*, 162-163.

Questo principio sottolinea che l'uguaglianza tra tutte le Chiese particolari, - così come risulta chiaramente dagli obblighi previsti dalle leggi universali, dalle leggi promulgate dai Romani Pontefici e dei concili ecumenici -, è una realtà comune, senza distinzione, in quanto esse stesse fanno parte integrante della Chiesa cattolica. Non vi è quindi il diritto particolare a regolare l'attività missionaria, anche se questo diritto può in definitiva essere determinato o approvato dal Romano Pontefice. Tuttavia, *Orientalium Ecclesiarum* menziona esplicitamente il diritto e l'obbligo tutte le Chiese particolari di predicare il Vangelo tramite l'invio di missionari in tutto il mondo, anche nei posti dove sono presenti i missionari latini. Il divieto, prima del Concilio, di avere i propri missionari era giustificata "sia per la necessità di occuparsi dei loro fedeli dispersi senza clero del proprio rito, sia per la preoccupazione di poter creare confusioni"¹⁶.

Bensì riconosciuto e sottolineato, questo principio non sembra essere pienamente rispettato e applicato oggi, soprattutto nei paesi di India e Medio Oriente, "dove, sebbene siano installate delle comunità cattoliche orientali in emigrazione, l'attività missionaria è esercitata quasi esclusivamente dalla Chiesa Latina"¹⁷. Sicuramente questa carenza può essere giustificata da un lato dal numero relativamente ristretto di sacerdoti, missionari o ordini religiosi missionarie presenti nelle Chiese orientali cattoliche, e d'altra parte dalla necessità derivante dall'esercizio di tale diritto e dovere di costituire nuove comunità cristiane, nuove circoscrizioni ecclesiastiche. Quest'ultimo approccio richiede l'estensione effettiva dei limiti territoriali delle rispettive Chiese con l'ovvia e necessaria collaborazione tra le varie autorità gerarchiche presenti sul posto al fine di evitare confusione e conflitti tra i missionari. Pertanto è necessario, come evidenza peraltro il Decreto sull'attività missionaria della chiesa *Ad gentes* (AG), che l'intera attività missionaria della Chiesa si svolga sotto la direzione del Romano Pontefice, il quale è sostenuto in questo compito dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli: "Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il dicastero competente, ossia quello di «Propaganda Fide», cui spetta di regolare e di coordinare in tutto quanto il mondo, sia l'opera missionaria in se stessa, sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle Chiese orientali" (AG 29).

Il coinvolgimento e la responsabilità ecumenica

Anche il coinvolgimento ecumenico è un tema affrontato con attenzione dal decreto *Orientalium Ecclesiarum* quando sottolinea il ruolo che le Chiese orientali cattoliche hanno nel ristabilimento dell'unità tra i cristiani.

La missione di tutti i cattolici di portare il proprio contributo al raggiungimento della piena comunione della Chiesa Cattolica con tutti i cristiani separati, soprattutto con gli orientali, deve essere svolta sotto la subordinazione diretta alle disposizioni conciliari: è necessario, quindi, che gli orientali cattolici dimostrino nel compito ecumenico una conoscenza adeguata della legislazione canonica delle Chiese separate, della loro disciplina e delle loro istituzioni, dei costumi e delle tradizioni della loro realtà, che per la maggior parte non si oppone all'unità ecclesiale perché Cristo ha fondato una sola Chiesa al interno della quale si rende culto a Dio specialmente attraverso la celebrazione dell'Eucaristia.

¹⁶ M. PAL, *Orientalium Ecclesiarum. Alcuni principi giuridici op. cit.*, 39.

¹⁷ D. SALACHAS, *Il contributo dei padri conciliari orientali nelle deliberazioni del Vaticano II (applicazione dopo 50 anni), incontro con il clero dell'eparchia di Lungro 18 aprile 2013*, materiale pubblicato on-line http://www.genova.org.ua/?page_id=1119 (consultato 11. 02. 2017). La Conferenza è stata presentata anche a in Romania, a Blaj, in occasione di una tavola rotonda organizzata dalla Curia Arcivescovile Maggiore, il 15.06.2013.

I partecipanti ai lavori del Concilio hanno sottolineato l'importanza delle Chiese orientali cattoliche nel raggiungimento dell'unità, considerando queste Chiese come ponti per il contatto con i cristiani ortodossi. Questo si traduce nella precisazione che il decreto presenta per quanto riguarda i limiti della sua applicazione: "tutte queste disposizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione" (OE 30). Inoltre, il coinvolgimento ecumenico degli orientali cattolici deve essere inteso in una prospettiva ampia e al contempo concreta, così come dettagliatamente la offre il Decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio*: "Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto «sull'ecumenismo» promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi" (OE 24). Inoltre, l'idea di unità implica il riconoscimento della validità dei sacramenti e l'apprezzamento della comune fede nello stesso Dio che i cristiani professano. „Agli orientali separati di tornano all'unità cattolica non si esiga più di quanto richiede la semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, i chierici orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente autorità" (OE 25).

Il riconoscimento della validità dei sacramenti degli orientali separati, ed in parte anche delle altre comunità occidentali nate in seguito alla riforma e alla loro separazione dalla Chiesa Latina, implica l'esistenza di una chiara disciplina per il raggiungimento della comunione nelle cose sante (*communicatio in sacris*). Tra l'altro, per quanto riguarda la *communicatio in sacris*, l'ecclesiologia del Concilio, ulteriormente sviluppata e approfondita, si trova oggi incarna in una disciplina regolata da norme chiare e univoche¹⁸. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali dedica un intero titolo, il XVIII-mo, al tema *Ecumenismo, cioè la promozione dell'unità dei cristiani*.

Al posto delle conclusioni

Un'analisi dettagliata del documento *Orientalium Ecclesiarum* evidenzia l'ecclesiologia che il Vaticano II ha proposto sulle Chiese orientali cattoliche¹⁹. È facilmente comprensibile che questo decreto ha modificato profondamente la concezione relativa a queste Chiese; l'ecclesiologia conciliare si troverà ulteriormente esposta sotto forma di canoni nel nuovo Codice. I punti chiave del documento possono essere così riassunti:

- le Chiese orientali cattoliche sono parte della Chiesa Cattolica, ed il loro patrimonio ecclesiastico e spirituale è considerato patrimonio della Chiesa di Cristo (n. 1 e 5);

¹⁸ La disciplina della *communicatio in sacris* è precisata nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, nn. 26-29, nel Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo (PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme*, in AAS, 85 (1993), p. 1039-1119); in SECRETARIATO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios Christianos ad Communionem Eucharisticam*, in EV 4, 1626-1652; SECRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI (SPUC), *Direttorio Ecumenico. I. "Ad Totam Ecclesiam". II. "Spiritus Domini"*, in AAS, 59 (1967), p. 574-592; AAS, 62 (1970), p. 705-724. Un ampio studio sul tema dell'amministrazione dei sacramenti nella realtà ecumenica W. A. BLEIZIFFER, *Amministrazione dei sacramenti secondo il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali: una possibile dimensione ecumenica*, in „*Eastern Theological Journal*” 2/2 2016, 315-340.

¹⁹V. J. POSPISHIL (by), *Orientalium Ecclesiarum. The Decree on the Eastern Catholic Churches of the II Council of Vatican. Canonical-Pastoral Commentary*, Bronx – New York, 1965.

- i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche costituiscono l'istanza legislativa superiore per le rispettive Chiese (nr. 9)²⁰;
- la varietà di queste Chiese non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma, al contrario, la manifesta pienamente (nr. 2);
- tutte le chiese, sia di Occidente che di Oriente, sono ugualmente affidate al governo del Romano Pontefice, e godono di *pari dignitas*, vale a dire degli stessi diritti e obblighi relativi anche alla predicazione del Vangelo in tutto il mondo (nr. 3)²¹;
- la tutela e l'incremento di tutte queste Chiese richiede dare loro una particolare l'attenzione: la loro crescita può essere realizzata solo nella prospettiva di una vera e propria collaborazione fra tutte queste Chiese (nr 4);
- gli orientali sono tenuti a conservare con la massima fedeltà l'intero patrimonio delle proprie antiche tradizioni, di acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; sono invitati a recuperare il patrimonio ingiustamente abbandonato, e non introdurre mutazioni nei loro legittimi riti e nella loro disciplina se non per ragione del proprio organico progresso (n ° 6);
- il Concilio invita a prendere in considerazione la possibilità di istituire parrocchie o, ove ritenuto opportuno, anche gerarchie proprie per gli orientali (nr. 4); gli istituti religiosi e le associazioni di rito latino che operano nei territori orientali, o tra gli orientali sono invitati a fondare case o anche province di rito orientale (nr. 6);
- alle Chiese Patriarcali e, implicitamente, alle Chiese Arcivescovili Maggiori, viene riconosciuto il diritto di erigere, conformemente alla disciplina canonica vigente, un gerarca fuori dei confini del territorio patriarcale; questo rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito (nr. 7)²²;
- Tutti gli orientali in qualsiasi parte del mondo si trovassero devono mantenere il proprio rito (nr. 4.); il decreto prevede la stessa cosa anche per gli orientali acattolici, che, mossi dallo Spirito Santo ritornano alla comunione con la Chiesa Cattolica; a questi non é richiesto se non la semplice professione di fede, mentre allo stesso chierico viene riconosciuta anche la facoltà di esercitare il proprio ministero (n. 25);
- alle Chiese che sono in piena comunione con la Sede di Roma incombe il compito particolare di promuovere l'unità tra tutti i cristiani, in particolare tra gli orientali, secondo le direttive del decreto conciliare sull'ecumenismo (nr. 24);
- le disposizioni giuridiche elencate nel decreto conciliare "sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa Cattolica e le Chiese Orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione" (nr. 30). La frase "per le presenti condizioni" vuole evidenziare la stabilità delle prescrizioni giuridiche del decreto: queste vigono finché non vengono abrogate dal

²⁰ Nel caso specifico della Chiesa Romana Unita a Roma, Greco-Cattolica, CCEO regola questa realtà nel can. 167, §2.

²¹Can. 585 CCEO. Ampi studi sul contenuto del OE 3 in P. VALDRINI, L' "aegualis dignitas" des Église d'Orient et d'Occident, in A. AL-AHMAR - A. KHALIFÉ - D. LETOURNEAU (ed.) *Acta Simposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, Kaslik, Liban, 1996, 51-68; L. LORUSSO, „Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto "Orientalium Ecclesiarum" e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali", in *Angelicum*, 83 (2006), 451-473; N. LODA, *Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese sui iuris*, in L. OKULIK (ed.) *Nuove terre e nuove Chiese, Le comunità dei fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 37-79.

²² O. CONDORELLI, „Giurisdizione universale delle Chiese *Sui iuris*? Tra passato e presente", in P. GEFAELL (ed), *Cristiani Orientali e pastori latini*, PUSCMonografie giuridiche 42, Giufre Editore, Milano 2012,33-106, qui 53-55; N. EDELBY, „Les Église orientale catholiques. Décret *Orientalium Eccelsiarum*". Texte latin ettraduction française. Commentaire par N. EDELBY, Métropole d'Alep et I. DICK du clergé d'Alep (Unam Sanctam 76), Paris 1970, 267-376.

legislatore, ma, nella situazione attuale, sono progettate per la realizzazione della piena unità desiderata tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa²³.

A distanza di più di cinquanta anni dopo la pubblicazione dei documenti del Vaticano II e dopo un'attenta lettura degli Atti del Concilio e di altri studi sul bilancio del dibattito conciliare si può dedurre che l'ecclesiologia del Concilio Vaticano è stata fondamentale nel sottolineare l'importanza ed il carattere unico e particolare delle Chiese orientali cattoliche all'interno della Chiesa universale.

BIBLIOGRAPHY

- ALBERIGO G.– G. DOSSETTI – P.P. IOANNOU – C. LEONARDI – P. PRODI, consulenza H. JEDIN (a cura di), *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, edizione bilingua, Edizioni Dehoniane Bologna, 1991⁴, pp. 453-592.
- BLEIZIFFER W. A., *Amministrazione dei sacramenti secondo il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali: una possibile dimensione ecumenica*, in „*Eastern Theological Journal*” 2/2 2016, 315-340.
- BLEIZIFFER W. A., *Termenul ecleziastic de Biserică “sui iuris”*, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, an XLVI, nr. 2, Cluj Napoca, 2001, 63 - 72.
- BROGI M., „Le Chiese *sui iuris* nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*” in BHARANIKULANGARA K. (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» XXXIV, Città del Vaticano 1995, 49-75, 50.
- CHIAPETTA L., *Prontuario di Diritto canonico e concordatario*, Roma, 1994, pp. 215-216.
- CONDORELLI O., „Giurisdizione universale delle Chiese *Sui iuris*? Tra passato e presente”, in P. GEFAELL (ed), *Cristiani Orientali e pastori latini*, PUSCMonografie giuridiche 42, Giuffrè Editore, Milano 2012, 33-106, qui 53-55; N. EDELBY, „Les Église orientale catholiques. Décret *Orientalium Ecclesiarum*”. Texte latin et traduction française. Commentaire par N. EDELBY, Métropolitte d'Alep et I. DICK du clergé d'Alep (*Unam Sanctam* 76), Paris 1970, 267-376.
- EDELBY N.– I. DICK, „Les Églises orientales catholiques. Décret “*Orientalium Ecclesiarum*”, in *Unam Sanctam* 76, Paris 1970, 316-317.
- EID E., „Le droit latin et les droits orientaux” in *Actas de III Congreso internacional de derecho canonico, La norma en el derecho canonico*, Pamplona, 1979, 1-35, 26-28.
- LODA N., *Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese sui iuris*, in L. OKULIK (ed.) *Nuove terre e nuove Chiese*, Le comunità dei fedeli orientali in diaspora, Venezia 2008, 37-79.
- LORUSSO L., “Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto *Orientalium Ecclesiarum* e il Codice dei canonici delle Chiese Orientali”, in *Angelicum* 83 (2006) 451-473.

²³*Sacri canones*, EV 12/1990, 507-530, qui 512. EID E., „Le droit latin et les droits orientaux” in *Actas de III Congreso internacional de derecho canonico, La norma en el derecho canonico*, Pamplona, 1979, 1-35, 26-28.

- LORUSSO L., „Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto “Orientalium Ecclesiarum” e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali”, in *Angelicum*, 83 (2006), 451-473;
- NEDUNGATT G., „Ecclesia universalis, particularis, singularis”, in *Nuntia* 2, pp. 75-87.
- PAL M., „Orientalium Ecclesiarum. Alcuni principi giuridici sulle chiese orientali cattoliche”, in *Dialog Teologic* 33 (2014), 34-47, 39.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Communicationes* XLIII, Nr. 2, [2011], 315-316.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme*, in AAS, 85 (1993), p. 1039-1119;
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, AAS 85 (1993) 1039-1119; EV 13/2169-2507.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio Ecumenico „La recherche de l'unité” (25 mar. 1993), per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo*, AAS 85 (1993) 1039-1119; EV 13/2169-2507.
- POSPISHIL V. J. (by), *Orientalium Ecclesiarum. The Decree on the Eastern Catholic Churches of the II Council of Vatican. Canonical-Pastoral Commentary*, Bronx – New York, 1965.
- ROBERSON R., *Bisericile Creștine Răsăritene. O scurtă prezentare*, Sapientia, Iași 2004.
- SAÏD^E., *Les église Orientales et leurs droits hier, aujourd'hui... demain*, Paris 1989;
- SALACHAS D., „Le «status» ecclésiologique et canonique des Église catholique orientale «sui iuris» et des Église orthodoxe autocéphales”, in *L'année Canonique* 33 (1990), Paris, 29-56, specialmente 33-36.
- SALACHAS D., „Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione”, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 16, 161-183.
- SALACHAS D., *Il contributo dei padri conciliari orientali nelle deliberazioni del Vaticano II (applicazione dopo 50 anni), incontro con il clero dell'eparchia di Lungro 18 aprile 2013*, materiale pubblicato on-line http://www.genova.org.ua/?page_id=1119 (consultato 11. 02. 2017).
- SECRETARIATO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios Christianos ad Communionem Eucharisticam*, in EV 4, 1626-1652;
- SECRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI (SPUC), *Direttorio Ecumenico*. I. “*Ad Totam Ecclesiam*”. II. “*Spiritus Domini*”, in AAS, 59 (1967), p. 574-592; AAS, 62 (1970), p. 705-724.
- VALDRINI P., L'“*aegualis dignitas*” des Église d'Orient et d'Occident, in A. AL-AHMAR - A. KHALIFÉ - D. LETOURNEAU (ed.) *Acta Simposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, Kaslik, Liban, 1996, 51-68;

Iulian BOLDEA, Cornel Sigmirean (Editors), *DEBATING GLOBALIZATION. Identity, Nation and Dialogue*
Section: History, Political Sciences, International Relations

ŽUŽEK I., „Incidenza del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” nella storia moderna della Chiesa universale”, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii internationalis iuris canonici*, Edit. Vaticana 1994, 676-735.